

**Azienda Unità Sanitaria Locale
Carbonia**



Deliberazione *1205*

del 16 MAR. 2001

F=6214

Oggetto: Liquidazione/pagamento indennizzo quote abbattimento capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale. Allevatore Sig. Pischedda Dante

Il Direttore Generale

- acquisita** la legge 218/1998 unitamente alla nota 40168 del 15 Novembre 2000 dell'Assessorato all'Igiene e Sanità per gli indennizzi correlati all'abbattimento dei capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale
- atteso** che l'Amministrazione Comunale di Villaperuccio ha regolarmente emesso l'ordinanza di abbattimento n°14/2000 per i capi ovi-caprini di proprietà del Sig.Pischedda Dante, codice fiscale PSC DNT 23R03 I182I, codice azienda IT104CA001
- considerato** che il Servizio Veterinario ha provveduto a verificare la determinazione n° 34/2001 per complessive lire 1.061.760 pari al 60% dell'importo dovuto a favore del Sig.Pischedda Dante, codice fiscale PSC DNT 23R03 I182I, codice azienda IT104CA001, in quanto coerente con le normative vigenti
- recepito** il Decreto n° 2045/2000 dell'Assessorato all'Igiene e Sanità per i finanziamenti relativi alle indennità di liquidazione/pagamento per l'abbattimento dei capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale
- sentito** il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario

DELIBERA

- **Acquisire** agli atti aziendali copia dell'ordinanza municipale n°14/2000, unitamente a copia della determinazione municipale n°34/2001
- **Confermare** la liquidazione di lire 1.061.760 pari al 60% dell'importo dovuto .a favore dell'Allevatore Sig.Pischedda Dante codice fiscale PSC DNT 23R03 I182I, codice azienda IT104CA001
- **Demandare** al Capo Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento dell'importo sopra determinato mediante emissione Assegno Circolare non trasferibile
- **Determinare** che l'importo di lire liquidato/pagato venga imputato sul codice 440709 del vigente piano dei conti aziendali denominato "**Fondo indennizzo abbattimento capi ovi/capri colpite da febbre catarrale**".

DIRAMM


DIRSAN

ISP

ADD



Il Direttore Generale
Simeone



Azienda Unità Sanitaria Locale
Carbonia


Si attesta che la deliberazione n° 1205 /2001 risulta affissa all'albo
legale aziendale, per dieci giorni, a decorrere

dal 19 MAR. 2001

al 28 MAR. 2001

Il Responsabile del procedimento

Carta



Il Responsabile Affari Generali



COMUNE DI VILLAPERUCCIO

PROVINCIA DI CAGLIARI

Prot. N° 3652 - 6 SET. 2000

Ordinanza n° 14 del 06.09.2000

IL SINDACO

- Vista la comunicazione del Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. n. 7 in data 01.09.2000, che segnala la presenza di sintomatologia clinica riferibile alla febbre catarrale degli ovini (blue tongue) nei vari allevamenti del territorio Comunale.
- Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;
- Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
- Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;
- Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 231;
- Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
- Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298;
- Vista la legge regionale 8 luglio 1985, n. 15;
- Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;
- Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508;
- Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;
- Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;
- Visto il decreto n. 502/92 e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- Vista l'ordinanza ministeriale del 10 aprile 1970 recante norme per la profilassi della febbre catarrale degli ovini (blue tongue);
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362 recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE relativa a "misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali";
- Vista la nota del Ministero della Sanità emanata con nota n. 600.6/24461/82N/4457 del 28 agosto 2000 con la quale si dispone il divieto della movimentazione dei ruminanti domestici e selvatici al di fuori del territorio della regione Sardegna;
- Visto D.A.I.S. della Regione Sardegna n. 33 del 31.08.2000;

Tenuto conto che l'applicazione dello stamping aut potrebbe provocare lo spostamento degli insetti vettori verso altri allevamenti al momento non colpiti e che lo stesso pone problemi per lo smaltimento delle carcasse.

Considerato che in attesa dell'adozione di ulteriori misure sanitarie occorre adottare urgenti azioni adeguate ad impedire la diffusione del contagio

ORDINA

- 1) l'immediato abbattimento in loco degli ovini e dei caprini con sintomatologia clinica conducibile alla febbre catarrale degli ovini (blue tongue) nelle aziende appartenente agli allevamenti dei proprietari descritti nel sottoindicato elenco ai cui la presente è indirizzata;

Le carcasse degli animali abbattuti o morti devono essere distrutte per incenerimento o, qualora possibile per sotterramento in loco; tali operazioni devono essere effettuate in modo di ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'agente patogeno.

Il sotterramento di carcasse o materiale e rifiuti di qualsiasi natura deve essere fatto in terreni adeguati ad evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità sufficiente ai carnivori di non accedervi.

2) La revoca dei punti "d" ed "e" dell'ordinanza Sindacale n. 10 del 30.08.2000 da sostituire secondo le indicazioni del 5° e 6° comma del D.A.I.S. n° 33 del 31.08.2000, sottoindicate:

- Divieto di circolazione e di trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche o private, ad eccezione delle strade di accesso alle aziende; l'autorità competente può tuttavia concedere deroghe a tale divieto in caso di transito di animali trasportati su strade o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste;
- Mantenimento degli animali appartenenti alle specie sensibili nell'azienda in cui si trovano, salvo che siano trasportate direttamente e sotto controllo ufficiale per una macellazione di necessità e d'urgenza in un macello ubicato nella zona o, se in detta zona non esistono, in un macello situato nella zona di sorveglianza e designato dall'autorità competente: il trasporto può essere autorizzato soltanto dopo che un esame effettuato dal veterinario ufficiale, sugli tutti gli animali appartenenti alle specie sensibili presenti nell'azienda, abbia consentito di escludere la presenza di animali sospetti; il veterinario ufficiale responsabile del macello è preavvisato dell'invio degli animali.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata agli allevatori, entra immediatamente in vigore;

Le infrazioni alla presente ordinanza salvo le maggiori pene previste dal Codice penale, verranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da £. 1.000.000 a £. 5.000.000. Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria paria a £. 300.000 per ogni capo non abbattuto.

Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da £. 500.00 a £. 2.500.000.

DEMANDA

Agli agenti della Forza Pubblica e agli organi dell'Azienda USL n° 7 – Carbonia, la vigilanza sull'esecuzione di quanto disposto con il presente atto.

DISPONE

Che la presente sia notificata a:

- ⇒ Prefettura di Cagliari
- ⇒ Ufficio Polizia Municipale
- ⇒ Stazione Carabinieri Santadi
- ⇒ A.S.L. n° 7 Carbonia
- ⇒ Procura della Repubblica c/o Tribunale Cagliari
- ⇒ Ass.to Reg.le Igiene e Sanità – Servizio Veterinario Cagliari
- ⇒ All'Albo Pretorio
- ⇒ Agli allevatori interessati sigg:
 - Meloni Francesco
 - Loi Giovanna
 - Pischredda Dante
 - Pischredda Antonio
 - Pischredda Gianfranco
 - Secci Venanzio
 - Pandino Massimo

IL SINDACO
M. Alberto

RELAZIONE DI NOTIFICA

sottoscritto certifica di aver oggi 06-9-2000
 notificato copia del presente a Pischredda Antonio
 consegnandole a mani di Secci Venanzio



Il Notificatore

P. A.
Rosanna Secci

COMUNE DI VILLAPERUCCIO

PROVINCIA DI CAGLIARI

Piazza IV Novembre * 09010 VILLAPERUCCIO (CA) * Tel. 0781/950046 * Fax 0781/950304

DETERMINAZIONE N° 34 DEL 15 GEN. 2001

IL SINDACO

- **VISTO** il T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n° 1265;
- **VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 08 Febbraio 1954 n° 320;
- **VISTA** la Legge 23 Dicembre 1978 n° 833;
- **VISTA** la Legge 23 Gennaio 1968 n° 34;
- **VISTA** la Legge 02 Giugno 1988 n° 218;
- **VISTO** il Decreto del Ministero della Sanità 20 Luglio 1989 n° 298;
- **VISTO** il Decreto del Ministero della Sanità 19 Agosto 1996 n° 587;
- **VISTA** la nota ARIS prot. n° 27791 del 30 Agosto 2000;
- **VISTA** la propria Ordinanza n° 14 del 06.09.2000 con la quale veniva disposto l'abbattimento e la distruzione degli ovini/caprini colpiti da Febbre Catarrale degli Ovini;
- **VISTA** la relazione di stima analitica del Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. n° 7 di Carbonia sui capi ovini/caprini abbattuti e distrutti in applicazione dell'Ordinanza Sindacale di cui sopra, di proprietà del Sig. PISCHEDDA DANTE nato a Santadi il 03.10.1923, residente in Villaperuccio in Via Nazionale n.47, codice fiscale n° PSC DNT 23R03 I182I;
- **VISTO** il listino della media dei prezzi per ciascuna specie e categoria rilevati dalla ISMEA nella settimana dal 28.08.2000 al 08.10.2000;

DETERMINA

In Lire 1.769.600. (unmilionesettecentosessantanovemilaseicento) L'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al Sig. PISCHEDDA DANTE nato a Santadi il 03.10.1923, residente nel Comune di Villaperuccio, in Via Nazionale n.47, codice fiscale n° PSC DNT 23R03 I182I.-



IL SINDACO
(ALBERTO NATTA)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alberto Natta", written over the printed name.